



Prot. n. 553 PP-10

Roma, li - 4 OTT. 2010

SCARICATO

Al Parco di Veio
via Felice Cavallotti, 18
00063 - Campagano di Roma (RM)
(Alla c.a del direttore S. Codispoti)

e, p.c., Alla direzione ambiente
Ufficio legale e contenzioso
Area Parchi
Via del Tintoretto, 432
00142 - ROMA

Oggetto: parere in merito al rapporto tra il piano di utilizzazione aziendale (PUA) e il piano ambientale di miglioramento agricolo (PAMA), e alla efficacia del PUA nelle aree naturali protette

Il parco di Veio ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a molteplici aspetti concernenti l'applicazione delle misure di salvaguardia nelle aree naturali protette; in particolare, i punti nodali attorno al quale si sviluppano i diversi quesiti attengono alla supposta equivalenza tra il PAMA (previsto nell'art. 8 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29) e il PUA (art. 57 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38), nonché all'efficacia del PUA nelle aree naturali protette.

In merito, questa direzione richiama quanto già espresso in precedenti pareri nei quali sono state analizzate le problematiche in argomento.

Per quanto riguarda il rapporto tra PAMA e PUA si esclude qualsiasi equivalenza fra i due istituti; nei pareri al Comune di Sacrofano (27 ottobre 2010, prot. 142729/150655) e alla Riserva naturale regionale Monterano, (16 gennaio 2006, prot. 195914), consultabili sul sito regionale, sono contenute le motivazioni di ordine sostanziale (limiti di operatività generali delle norme derogatorie e del PUA in particolare) e procedurale (il PAMA non necessita della complessa procedura di approvazione del PUA) poste alla base del proprio orientamento. Inoltre, nei precedenti pareri è stato evidenziato che l'approvazione di un PUA nell'area naturale protetta non produce nessuna delle deroghe previste dalla legge regionale (deroga al lotto minimo per le abitazioni e alla dimensioni degli annessi agricoli). in quanto la L.R. 29/97 non contiene alcuna disposizione relativa all'efficacia del PUA nei parchi.

In sostanza, il PUA è inefficace nelle aree naturali protette e comunque il PAMA non è assimilabile al PUA.


GDP

Per quanto riguarda le ulteriori problematiche, utili indicazioni si ricavano dal testo della legge n. 38/99: infatti l'art. 57, comma 1, stabilisce che “Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzia la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all'articolo 55”. Questo significa anzitutto che **il PUA non deroga agli indici urbanistici** previsti dal PRG, in quanto la legge non lo prevede (sul punto, cfr. parere al Comune di Sacrofano sopra indicato; cfr. anche Caprarola, 22.4.2009, n. 30468; Blera, 5.9.2008, n. 91718; Capranica, 9.6.2008, n. 54629; Montalto di Castro, 3.4.2007, n. 43991). Inoltre, il PUA può essere rilasciato **esclusivamente ad imprenditori agricoli**, anche **associati**, incluse quindi le società agricole, e **riguarda esclusivamente le zone agricole** (cfr. circolare ai Comuni 29 gennaio 2007, n. 15553). Infine, per quanto concerne la legittimazione soggettiva del richiedente, **si ritiene che il PUA possa essere richiesto da chiunque abbia la legittima disponibilità del fondo** dal momento che la legge non prevede limitazioni a favore del solo proprietario (cfr. parere alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio 8.3.2006, n. 9584).

Infine, per quanto riguarda le condizioni per l'approvazione del PAMA, il procedimento di rilascio del nulla osta ambientale e la definizione di “intervento strutturale” contenuto nella L.R. 29/97, possono essere richieste informazioni alla competente direzione regionale ambiente, viale del Tintoretto, 432, cap. 00142, Roma.

Per consultare gli atti regionali citati, e per ogni ulteriore informazione e aggiornamento, anche in merito al rapporto tra il nulla osta ambientale e l'autorizzazione paesaggistica in area vincolata, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)



Il direttore
(arch. Demetrio Carini)



GDP

